



& Diritto Avanzato

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

**Atti di parte numerati per capi e punti e griglie delle decisioni.  
Tecnica (non convenzionale) per la redazione dei provvedimenti  
decisori.**

Articolo di **Gianfranco D'AIETTI**

già Presidente del Tribunale di Sondrio  
docente a contratto di Informatica Giuridica alla SSPL (Università di Bocconi e Pavia)

La leggibilità della documentazione giuridica è sempre più apprezzata. È funzionale a soddisfare crescenti esigenze di chiarezza e trasparenza (si comincia a parlare di *legal design*).

La mancanza di risorse immediatamente disponibili nell'apparato giurisdizionale suggerisce di **tentare di innovare** radicalmente, e senza necessità di interventi legislativi, la metodologia della **redazione** degli **atti giudiziari** per migliorarne la stesura, ottimizzarne i **tempi** e favorirne la **leggibilità**.

### **Raccordo tra atti difensi e provvedimenti giudiziari**

Negli ultimi anni vari studi hanno provato a migliorare il **raccordo** funzionale tra "**atti difensionali**" e motivazione dei **provvedimenti giudiziari**.<sup>1</sup>

L'approccio è consistito nel tentare di redigere protocolli metodologici degli atti difensivi e delle decisioni giudiziarie basati su modelli-tipo predeterminati. Una elaborazione di tali modelli è stata recentemente tentata nei gruppi di lavoro degli Osservatori della giustizia: «*raccordo fra atti difensivi e provvedimenti del giudice*». <sup>2</sup>

Le proposte si sono articolate in protocolli descrittivi e prescrittivi delle buone prassi che dovrebbero essere seguite nella stesura degli atti difensivi.

Il limite di tutte queste indicazioni (che non risulta abbiano avuto seguito nelle prassi) è evidente: le situazioni da disciplinare sono numerosissime, i protocolli sono di giustizia: estremo dettaglio e articolati diversamente nei vari settori specialistici. E' inevitabile che vengano disattese.

### **Un metodo innovativo basato sul consenso.**

Il metodo innovativo che qui viene suggerito ha i vantaggi di una semplicità di intervento ed è basato, peraltro, su una sperimentata esperienza giudiziaria che ne ha messo in luce i vantaggi.

In sintesi si tratta di sfruttare al meglio la strutturazione **logica** dei **punti** in cui si articola il giudizio (e successivamente la decisione) secondo una "**griglia**" a **righe orizzontali** (ciascuna per ogni problema affrontato) e a colonne verticali (ciascuna per ogni parte processuale).

### **L'idea di base.**

Il potenziamento del metodo della "griglia" potrebbe essere promosso come **prassi virtuosa** in caso di **adesione volontaristica** dei difensori delle parti alla **strutturazione** della controversia **per punti**.

Tale metodica supererebbe le complesse regole di formalizzazione degli atti consigliati o proposti dai vari gruppi di lavoro.

Le parti aderiscono **spontaneamente** e concordemente al nuovo metodo di lavoro, l'intero giudizio, in via convenzionale, viene strutturato con argomentazioni delle parti che si articolano in **strutture parallele e sinottiche**. Nessuno dei soggetti processuali è obbligato a praticare questa strutturazione, ma se le parti volontariamente aderiscono ad una strutturazione in cui vengano valorizzati i **parallelismi argomentativi** riceverebbero un vantaggio in termini di **corsia privilegiata** per la scelta del metodo.

Non vi sarebbe alcun vincolo predeterminato; la parte che inizia il procedimento dichiara di aderire alla griglia (argomentativa) e fin dall'atto introduttivo **numera i punti** su cui articola le proprie argomentazioni. La controparte, che può liberamente decidere di aderire o meno a tale protocollo, **risponderebbe** con argomenti che mantengano rigorosamente la **stessa numerazione corrispondente** impostata con

<sup>1</sup> [http://www.tribunale.roma.it/documentazione/D\\_10510.pdf](http://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_10510.pdf)

<sup>2</sup> <http://milanoservatorio.it/raccordo-atti-motivazione/>

l'atto introduttivo. Così via di seguito, per tutto il procedimento.

La metodologia della "griglia" consente la **massima elasticità**: in buona sostanza difensori e giudici possono impostare (anche graficamente) gli elementi fondamentali della dialettica e della decisione: **tesi, antitesi e sintesi**.

### **Il protocollo della griglia delle argomentazioni.**

**La parte attrice** o ricorrente ha il solo **onere** di impostare le proprie argomentazioni, comprensive di affermazioni di fatto, argomentazioni in diritto e richieste varie, **per paragrafi distinti** e separati, ciascuno identificato da una **numerazione sequenziale** e da una sotto numerazione (per i paragrafi collegati con il primo punto principale) secondo il metodo delle numerazioni dei paragrafi e sotto paragrafi (es. 1.0- 1.1 - 1.2 - 1.2.1- 1.2.2 - 1.2.3 ecc.).

**La controparte**, a sua volta, risponde, nel proprio atto difensivo, **seguendo l'esatta sequenza** utilizzata nell'atto introduttivo avversario; eventuali problematiche, ulteriori e diverse, possono essere articolate dal convenuto con **ulteriori sotto-numerazioni** (bis- ter..) sempre in sequenza rispetto quelle indicate alla controparte, ovvero introducendo delle sub-numerazioni; eventuali **domande nuove** seguirebbero, anche qui in sequenza, il medesimo schema adottato nell'atto introduttivo avversario (paragrafi e sotto-paragrafi, tutti numerati **in maniera speculare**).

**Nei successivi atti difensivi** ciascuna delle parti argomenterà facendo riferimento, in maniera speculare, alle numerazioni utilizzate nei primi atti difensivi. Se il convenuto ha introdotto un punto 1.2.1 bis, l'attore dovrà rispondere a quel punto, rispettando la sequenza degli argomenti.

In tal modo gli atti difensivi si vengono a "**costruire**" in via progressiva e **strutturata**, facendo riferimento ad un insieme ordinato con numerica **convenzionalmente univoca** (ma non rigida).

Si viene così a costruire, per ciascuno dei punti in cui le parti dibattono, una sorta di **griglia ideale** in cui è molto più facile raccapezzarsi e individuare gli elementi della controversia.

In tal modo il **giudice** potrà agevolmente collocare la propria **decisione** collocandosi nelle griglie argomentative; la griglia dei punti della controversia diventa un sottoprodotto logico della impostazione del metodo. In tal modo il giudice può inserire la sua decisione nella parte finale, anch'essa identificata con i medesimi punti, sotto punti e numerazioni corrispondenti.

### **La decisione successiva. Esempi concreti che ne evidenziano la piena praticabilità.**

La griglia è stata studiata basandosi su una gestione strutturata del procedimento in una visione di **sintesi sinottica**.

La rappresentazione sinottica (che favorisce semplificazione e sinteticità) è rappresentata da **tabelle "bidimensionali"**: in pratica divise in **righe** e **colonne**.

**Riorganizzare i dati** della controversia in elementi più ridotti e semplificati, così da poter essere collocati in una griglia, permette di **razionalizzare** anche la sequenza decisionale.

Ecco il modello-base della griglia della decisione:

**Titolo del problema** (descrizione in termini sintetici della questione: una breve sintesi del problema da affrontare)

<b>richieste argomenti di CAIO</b>	<b>ed</b>	<b>richieste argomenti di TIZIO</b>	<b>ed</b>	<b>Decisione</b>
argomentazione A		argomentazione B		contenuto decisorio

Il metodo, dopo alcuni anni di messa a punto (con predisposizione di griglie interne, prodromiche alla decisione) è stato utilizzato dall'autore di queste note (quale presidente del Tribunale di Sondrio) per redigere fin dal 2012 numerosi provvedimenti giudiziari già formalmente pubblicati. Si allegano alcuni di questi provvedimenti (sentenze ed ordinanze) depositati tra il 2012 ed il 2016 e che rivestono la forma della "griglia delle decisioni".

### Link a esempi di provvedimenti

Qui di seguito vengono riportati dei ove possono essere visualizzati **reali provvedimenti giudiziari pubblicati** (con oscuramento dei nomi):

<a href="http://www.daietti.it/griglie/DAIETTI_GRIGLIE_esempi_1.pdf">www.daietti.it/griglie/DAIETTI_GRIGLIE_esempi_1.pdf</a>	6 provvedimenti 24 pagine
<a href="http://www.daietti.it/griglie/DAIETTI_GRIGLIE_esempi_2.pdf">www.daietti.it/griglie/DAIETTI_GRIGLIE_esempi_2.pdf</a>	2 provvedimenti 15 pagine
<a href="http://www.daietti.it/griglie/DAIETTI_GRIGLIE_esempi_3.pdf">www.daietti.it/griglie/DAIETTI_GRIGLIE_esempi_3.pdf</a>	1 ordinanza 4 pagine
<a href="http://www.daietti.it/griglie/DAIETTI_GRIGLIE_lodo-arbitrale.pdf">www.daietti.it/griglie/DAIETTI_GRIGLIE_lodo-arbitrale.pdf</a>	1 lodo arbitrale - 51 pagine

### Una spiegazione pratica della griglia della decisione

Nel paragrafo che precede la griglia va inserito il **titolo** e una **breve descrizione** del problema che viene affrontato. Si tratta dell'equivalente dei **titoli dei paragrafi** in cui, spesso, viene articolata la tradizionale sentenza. La scelta del "titolo" deve limitarsi a poche parole (non più di 5-6).

La **descrizione** inquadra in maniera obbiettiva il tema di cui si discute e offre il quadro normativo di riferimento e le questioni generali.

Il problema va strutturato possibilmente scindendo il problema generale in sotto problemi, ciascuno con un adeguato livello "di dettaglio". In tal modo la motivazione sarà più pertinente e "mirata".

Nella griglia (**a tre colonne** per i procedimenti con due sole parti) nella **prima casella** va inserita la richiesta (**petitum**) e le considerazioni che la sostengono (*causa petendi*) dell'attore/ricorrente; ovviamente viene identificato **l'elemento numerico** che identifica il **capo** e il **punto** argomentativo; eventualmente possono essere indicati atto e pagina in cui viene riportata la richiesta. Possono essere indicati brevemente anche gli elementi di prova adottati a sostegno.

Nella **seconda casella** vengono inserite le contrapposte richieste-argomentazioni del convenuto/resistente.

Nella **terza casella** va inserita la **decisione del giudice**; tale motivazione può efficacemente essere breve in quanto il riferimento **per relationem** è topograficamente ravvicinato e può consistere nella sintetica condivisione delle argomentazioni svolte da una o dall'altra delle parti, riportate nelle caselle accanto.

### Un esempio:

Le **argomentazioni** articolate permettono di parcellizzare meglio i capi, i punti e le

argomentazioni.

Se spunti articolati in più profili **appare più funzionale scindere i singoli punti** in sotto problemi che vanno analizzati distintamente, ciascuno identificato con la numerazione convenzionale impressa dalle parti nel loro contraddittorio con un'eventuale sotto numerazione imposta dal giudicante.

### **Vantaggi**

La griglia della decisione può essere costruita con uno strumento di facile utilizzazione (una semplice tabella di **Microsoft Word**) e in possesso di ogni avvocato o magistrato, **senza** alcuna **necessità** di dover adoperare **software o prodotti particolari**. **La strutturazione è puramente concettuale.**

- **Non vi è** alcun **vincolo** di "modello" imposto, in quanto l'articolazione dei problemi può sempre e comunque essere adeguatamente "ingabbiata" (il solo vincolo è la sintesi!).
- La tecnica della **scomposizione** impone una sorta di **inventario** delle questioni in fatto e in diritto prospettate dalle parti (in termini aziendalistici si parla di una "check list") ed evita il **rischio di omettere la pronuncia** su taluna di esse.
- La tecnica della griglia esalta il metodo di rappresentazione dei problemi in "**tesi**", "**antitesi**", "**sintesi**" e ne agevola la lettura immediata e sinottica delle diverse posizioni.
- In una serie di incontri con avvocati destinatari dei provvedimenti redatti con tale tecnica è stato segnalato che la chiarezza della rappresentazione è particolarmente **apprezzata** dai loro **clienti-parti** che riescono a comprendere molto meglio il senso delle decisioni così strutturate.
- Il metodo della griglia può essere efficacemente adoperato anche per valorizzare o svaloriare **elementi di fatto** (per esempio, confrontare sinotticamente deposizioni controverse di testimoni).
- La **sinteticità** viene virtuosamente indotta dalle **contenute dimensioni** della griglia (che obbliga a "star dentro" gli spazi).
- La **motivazione** che pone riferimento alle argomentazioni svolte dalle parti (c.d. "**per relationem**") si avvale del fatto che le stesse sono riportate nel provvedimento stesso; il riferimento, quindi, non è ad elementi "esterni" al provvedimento e questo consente di superare tutte le obiezioni giuridiche che, solitamente, vengono mosse alla motivazione per riferimento.
- La formalizzazione delle posizioni delle parti consente spesso di **smascherare la carenza** di posizioni difensive che con l'affastellamento argomentativo coprono la pochezza delle ragioni effettive addotte.
- Gli atti di impugnazione avrebbero una maggior chiarezza, facendo riferimento a punti identificati univocamente dalle numerazioni impresse nel primo grado.
- I giudici della impugnazione avrebbero una previa strutturazione degli atti e del provvedimento impugnato con una più rapida individuazione dell'oggetto dell'impugnazione.

### **Gli incentivi per le parti.**

L'adesione alla strutturazione **deve**, ovviamente, comportare un qualche **vantaggio per le parti che decidono di aderire al protocollo metodologico.**

Gli uffici giudiziari potrebbero assicurare alle parti dei vantaggi: alle cause così strutturate, in seguito ad una conferenza di servizio dei giudici ed ad un provvedimento organizzativo presidenziale, inseribile nelle tabelle organizzative (senza interventi normativi), potrebbe essere assicurata una **corsia privilegiata** che acceleri significativamente i tempi della decisione.

Una soluzione organizzativa di tal genere sarebbe ampiamente **giustificata** dalla

**facilitazione** della risposta giudiziaria conseguente all'impostazione seguita dalle parti.

L'adesione **volontaristica** verrebbe, quindi, **stimolata** dal vantaggio della corsia preferenziale nella **priorità della trattazione (e della decisione)**.

Si tratta di un **circuito virtuoso** che potrebbe davvero **innovare profondamente** il costume giudiziario, senza modifiche legislative e, soprattutto, con strumenti già in dotazione agli operatori del diritto.

### **Gli svantaggi e limiti delle griglie**

La metodologia ha, ovviamente, anche i suoi punti negativi:

- vi è il problema di **identificare terminologicamente la questione** o il punto da affrontare in una riga e distinguerlo da altri problemi correlati che potrebbero essere inseriti in righe diverse; occorre insomma impostare una **gerarchia** di questioni;
- soprattutto all'inizio vi potrebbe essere una certa difficoltà del magistrato nel **sintetizzare la decisione** in termini compatibili con la ristretta casella in cui dev'essere inserita;
- vi sono dei **limiti dimensionali** per le cause con pluralità di soggetti con posizioni differenziate;
- sarebbe bello strutturare i problemi in molte colonne, ma gli oggettivi limiti di spazio (anche della sola schermata video, senza considerare la potenziale stampa cartacea) non lo consentono. L'ideale sarebbe avere tre colonne per ciascuna parte in cui distinguere le ragioni poste a fondamento della pretesa, il petitum immediato e gli elementi di prova favorevoli, ma i limiti strutturali della griglia costringono a fondere tutte le argomentazioni della parte in una sola colonna. Tale metodo più esteso, però può essere utilizzato in una griglia più ampia ad uso interno del giudice. La cosa importante è che il lavoro eventualmente realizzato con una griglia a più colonne può essere facilmente recuperato per la stesura finale con una **"fusione" di più colonne in una sola colonna**.
- i ragionamenti particolarmente complessi **non possono** talora essere racchiusi in **una sola casella**. In tali casi si può rimediare alla ristrettezza dimensionale, unificando le quattro caselle in una unica casella grande (che occupa lo spazio relativo) in cui estendere l'articolazione espressiva.

### **Un esempio:**

<b>richieste argomenti reclamante</b>	<b>ed del</b>	<b>richieste argomenti reclamati</b>	<b>ed dei</b>	<b>Decisione del Tribunale collegiale</b>
<b>7.2.1 carenza di legittimazione della società XXXXX per il sequestro</b>				
<b>l'unico interlocutore sarebbe il ZZZZ che ha emesso gli assegni sul suo conto personale</b>		vi è un interesse "concreto"		l'eccezione di "carenza di legittimazione" della Xxxxx non è condivisa in quanto il ricorso per sequestro è stato proposto sia dal garante ZZZZ, ma anche dalla White & Green, con riferimento al rapporto

		principale obbligatorio oggetto della contestazione
<b>7.2.2 Sulla non esperibilità dell'azione proposta di sequestro giudiziario</b>		
il sequestro giudiziario sarebbe inammissibile in quanto non si verterebbe in tema di "controversa la proprietà o il possesso"	il sequestro giudiziario sarebbe ammissibile anche a tutela di controversie di natura contrattuale	il Collegio condivide la soluzione offerta da Cass. civ., 23-11-1991, n. 12595 secondo la quale: <i>Poiché la finalità del sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c. è quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo, il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.</i>
<b>7.2.2 - Decisione del Tribunale collegiale</b> Il Collegio afferma che il sequestro giudiziario è strumento del tutto inutilizzabile per realizzare una tutela del garante di pagamento (tale è la posizione del ZZZZZ) a fronte di un asserito inadempimento affermato dalla AAAAA; le argomentazioni svolte dalla parte reclamante (da pag. 9 a pag. 12 del reclamo) sono condivise dal Collegio e qui richiamate nel loro sviluppo argomentativo.		

Cosa diversa sarebbe stata chiedere il sequestro conservativo; ma tale diversa domanda era soggetta ad una serie di presupposti e condizioni che le parti ricorrenti (pericolo di ritardo, timore di perdere la garanzia generico del credito,), però, non hanno prospettato né dimostrato.

Il giudice del procedimento cautelare, nella situazione prospettata, non avrebbe dovuto emettere il "sequestro giudiziario" degli assegni consegnati in garanzia di pagamento della fornitura e tantomeno nominare un C.T.U. per svolgere una indagine sugli asseriti vizi della fornitura stessa. Infatti la controversia potenziale riguardava la sussistenza o meno dei vizi della fornitura e la conseguenza sulle obbligazioni delle parti, ma non la proprietà ed il possesso "degli assegni" la cui consegna era a garanzia del pagamento.

- Se si fa eccedere il testo oltre il limite di **fine pagina**, il testo contenuto nelle caselle viene riportato automaticamente all'inizio della pagina successiva con una separazione, in due porzioni, Una parte di testo rimane nella pagina precedente e la seguente in quella successiva.
- Certamente dal punto di vista della "estetica" giudiziaria la decisione realizzata con la griglia è decisamente "**più brutta**" di quella tradizionale. La realtà in cui ci troviamo, però, impone l'adozione di innovativi mezzi di gestione che rendano i procedimenti e i provvedimenti più rapidi e funzionali, anche se apparentemente meno dotti e raffinati. In buona sostanza va valorizzato il vantaggio della sintesi, a discapito dell'estetica.

#### ***Vantaggi per la didattica.***

Anche le **scuole di formazione** dei giuristi potrebbero efficacemente aggiornare i metodi didattici **dell'insegnamento giuridico**, utilizzando atti difensivi presi da processi reali; un gioco di ruoli potrebbe prevedere di chiedere ai discenti di "**ingabbiare**" fatti, problemi e domande in griglie, così da costruirne il titolo e le prime due colonne: si tratterebbe di una sorta di **gioco processuale** per verificare e incrementare la **capacità di individuare e di sintetizzare** le questioni processualmente rilevanti. Si darebbe, così, concretezza operativa al *legal design* anche nel settore giudiziario.



---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

